



Regolamento del Collegio dei Garanti di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

Art. 1 Competenza

1. Il Collegio dei Garanti dell'Associazione CAMMINO è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, con funzioni di Camera di conciliazione.

2. Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia secondo equità in base alle norme associative tempo per tempo vigenti dello Statuto nazionale, del Codice, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte, delle consuetudini interne dell'Associazione.

Art. 2 Composizione

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dell'Associazione CAMMINO.

Uno dei componenti svolge funzioni di Presidente, uno di Vicepresidente ed uno di Segretario. Viene eletto almeno un componente supplente non appartenente all'ambito territoriale dei componenti effettivi del Collegio.

Le cariche del Collegio dei Garanti vengono decise durante la prima riunione, indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Garanti convocherà le successive riunioni di cui sarà redatto verbale conservato a cura del Segretario del Collegio.

I componenti effettivi possono alternarsi nei ruoli per un periodo pari a 12 mesi, con turnazione stabilita con delibera del Collegio stesso e pubblicata sul sito dell'Associazione.

I componenti assumono le cariche sulla base della rotazione stabilita ai sensi della delibera che viene assunta dal Collegio dei Garanti nella sua prima seduta, con la specifica dei tempi di permanenza di ciascun componente nella carica e viene pubblicata nel sito dell'associazione.

2. Il Collegio dei Garanti ha sede presso la sede istituzionale di CAMMINO.

3. I componenti elettivi non possono avere alcun rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione. La partecipazione al Collegio e le relative cariche sono gratuite.

4. Se la controversia riguarda l'ambito territoriale di appartenenza, si astiene dal giudicare il componente dello stesso ambito e subentra un supplente di diverso distretto.

Art. 3 Poteri e compiti del Collegio



Regolamento del Collegio dei Garanti di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

1. Il Collegio dei Garanti, ai sensi di quanto statutariamente previsto per la Non ammissione, esclusione e recesso dei soci, ha i seguenti compiti:

a) giurisdizionali:

- dirimere, su richiesta del Consiglio Direttivo e/o del socio o dei soci direttamente interessati le controversie insorte con il Consiglio Direttivo nazionale e/o con il Presidente e/o il Comitato di Presidenza e/o Coordinatori regionali;
- pronunciarsi sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione e non ammissione dei soci e delle socie, su istanza del socio o dei soci direttamente interessati;

b) consultivi per il Presidente e/o il Comitato di Presidenza e/o il Consiglio Direttivo sugli argomenti per i quali il Richiedente stesso ritenga opportuno sentirne il parere.

2. Il Collegio dei Garanti, per l'esercizio dei propri compiti, può richiedere documentazione agli organi statutari, nonché ai soci direttamente interessati.

Art. 4 Procedimento

1. Il procedimento giurisdizionale ai sensi dell'articolo precedente è ispirato ai principi di informalità, riservatezza e celerità.

Il ricorso, sempre firmato dal ricorrente, a pena di inammissibilità, deve indicare:

- a) nome, cognome, residenza del ricorrente;
- b) indirizzo di posta elettronica e di posta ordinaria ai quali ricevere le comunicazioni di rito;
- c) motivi del ricorso e fatti posti a fondamento delle richieste;
- d) eventuali mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi;
- e) richieste al Collegio.

2. Il Collegio stabilisce con autonomo provvedimento le forme necessarie per assicurare la certezza e la riservatezza degli atti.

3. Il Collegio dei Garanti potrà confermare o riformare i provvedimenti di esclusione dei soci o suggerire e indicare al Consiglio direttivo, a seconda della gravità delle infrazioni, diversi provvedimenti tra:

- a) diffida;
- b) sospensione dall'Associazione;
- c) decadenza dalla carica.

4. Qualora siano instaurati presso il Collegio dei Garanti più procedimenti per controversie connesse, il Collegio può proporre alle parti la riunione dei procedimenti.



Regolamento del Collegio dei Garanti di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

Art. 5

Procedura e istruttorie

1. Il Collegio dei Garanti è adito con comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: **collegiogaranti-cammino@pec.it**.

I ricorsi e ogni altro atto che necessita di data certa, a pena di nullità, vanno inviati o a mezzo pec al suddetto indirizzo di posta certificata cui, all'inizio del mandato, saranno abilitati tutti i componenti.

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del ricorso o dalla domanda di attivazione della procedura, il Collegio convoca davanti a sé sempre a mezzo pec all'indirizzo pec indicato in ricorso le parti interessate e nello stesso termine invita le stesse a presentare integrazioni o memorie scritte, da depositare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec del collegio dei garanti.

3. Ove necessario il Collegio stabilisce uno o più incontri, finalizzati a chiarire i termini della controversia. Gli incontri si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative, nella sede di CAMMINO. Le convocazioni e le riunioni possono avvenire anche tramite teleconferenza e dovranno essere comunicate almeno 15 gg. Prima.

4. Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza del Collegio, con congruo anticipo non superiore a 10 gg., il nominativo di chi sarà presente all'incontro.

5. Ove sia necessario, il Collegio, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

6. In caso di necessità, il Collegio può farsi assistere da un consulente esterno di sua fiducia che deve essere terzo rispetto alle parti. Il costo del consulente del Collegio è sempre a carico della parte Ricorrente o, in caso di domanda congiunta, di entrambe le parti.

7. Degli incontri viene redatto processo verbale sottoscritto in calce dalle parti, dal Segretario e dal Presidente del Collegio, o da chi ne fa le veci.

Il Collegio trasmette tramite pec in copia alle parti tale processo verbale all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso.

8. Il Collegio può acquisire gli elementi necessari per adottare i propri provvedimenti nei modi che ritiene più opportuni, attraverso testimonianze o documentazioni.

Art. 6

Tentativo di conciliazione

1. Il Collegio dei Garanti, qualora la natura della controversia lo consenta, esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione tra le parti.



Regolamento del Collegio dei Garanti di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento successivo.

Art. 7

Transazione o rinuncia

1. Qualora le parti giungano ad una conciliazione, ovvero ad una rinuncia, prima che inizi il procedimento, ne danno comunicazione alla segreteria del Collegio per l'archiviazione.

2. Ove, in qualsiasi stato e grado del procedimento, si giunga ad una conciliazione, ovvero ad una rinuncia, le parti debbono fornire formale comunicazione, che deve essere comunicata alla pec del Collegio.

Ove la conciliazione o la rinuncia intervengano in sede di incontro, se ne deve redigere verbale, sottoscritto dalle parti, dal Presidente del Collegio e dal Segretario.

In tal caso, il Collegio è esonerato dalla pronuncia.

3. Se la conciliazione è solo parziale, il Collegio prosegue la sua attività per giungere alla definizione dei punti non oggetto di transazione.

Art. 8

Riunioni del Collegio

1. Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio stesso.

2. Le riunioni del Collegio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Collegio.

Le riunioni del Collegio dei Garanti possono essere tenute anche per teleconferenza.

3. In caso di impossibilità a partecipare, il componente del Collegio delega il componente supplente.

4. Tutte le delibere del Collegio dei Garanti, sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di ingiustificata assenza per più di tre riunioni, il componente effettivo del Collegio, sentito il Comitato di Presidenza, viene sostituito con il componente supplente, maggiore per età.

Art. 9

Deliberazioni

1. Il Collegio dei Garanti decide secondo equità, in applicazione ed interpretazione dello statuto associativo e del codice etico, dei regolamenti tempo per tempo vigenti, delle consuetudini associative quali risultanti da documenti interni.



Regolamento del Collegio dei Garanti di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

2. Tutte le decisioni assunte dal Collegio dei Garanti, nel rispetto del principio del contraddittorio, devono essere motivate e sono immediatamente esecutive.
3. Salvo diverso, motivato, accordo con le parti, il Collegio delibera entro 60 giorni dalla sua data di ricezione del ricorso.
4. Il Collegio delibera in camera di consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi. In ogni caso vale il principio di “silenzio-rigetto”. Le delibere vengono immediatamente comunicate alle parti ed al Presidente Nazionale, al Comitato di Presidenza e depositate presso la sede dell’associazione.
5. La decisione deve contemplare tutti i punti della controversia, deve essere redatta per iscritto, essere sottoscritta da tutti i componenti effettivi il Collegio e deve essere trasmessa alla segreteria dell’Associazione entro e non oltre 7 giorni dalla deliberazione, a mezzo posta elettronica certificata.
6. Il Collegio può decidere d’ufficio o su istanza di parte la sospensione del procedimento, in presenza di un giustificato, espresso motivo.
7. Il Collegio dei Garanti decide quali suoi pareri debbono essere pubblicati sul sito nell’area riservata al Consiglio Direttivo dell’Associazione CAMMINO; tutte le decisioni debbono essere rese disponibili per gli utenti del sistema nel rispetto della *privacy* delle parti.
8. Di tutte le riunioni del collegio viene redatto verbale conservato nell’apposito libro dei verbali del Collegio dei Garanti conservato nella sede associativa.

Art. 10 Comunicazioni e termini

1. Per gli atti introduttivi, per la decisione e per le comunicazioni deve essere impiegata pec.
2. Per le decorrenze dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data di ricevimento/accettazione della pec da parte del destinatario.
3. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale e computato quello finale.

Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art. 11 Restituzione e custodia degli atti

1. Ciascuna parte può chiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.



Regolamento del Collegio dei Garanti di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

2. La segreteria mantiene la custodia di tutti gli atti del procedimento (comprese le copie degli atti di parte) e del fascicolo d'ufficio fino a un anno solare dalla fine dell'esercizio in cui è stato dichiarato concluso il procedimento.

Art. 12

Obblighi di riservatezza

1. Qualsiasi informazione o documento fornito dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgato senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve le disposizioni di legge. Il Collegio e le parti, a qualsiasi titolo intervenute, si impegnano a non divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro. Le parti si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento.

2. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare i componenti del Collegio e gli ausiliari di questo e chiunque abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza in relazione al procedimento davanti al Collegio.

Art. 13

Obblighi dei soci

1. Tutti coloro che aderiscono a CAMMINO riconoscono che le controversie specificate nel presente Regolamento, e comunque tutte quelle riguardanti la gestione e la vita associativa, siano rimesse alla piena cognizione del Collegio dei Garanti su iniziativa delle parti indicate dall'art. 3.

2. Il ricorso e quindi la decisione del Collegio è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. A tal fine, i provvedimenti del Collegio dei Garanti devono intendersi per CAMMINO ultimi e novativi ed in quanto tali idonei a far decorrere i termini previsti dall'ordinamento italiano per la tutela dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi avanzati dalle parti in contesa.

3. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del socio. Dette sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Regola generale

1. Per ogni caso non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Collegio dei Garanti agisce ispirandosi ai principi generali posti a base dello Statuto dell'Associazione CAMMINO, del codice etico della stessa e del Regolamento medesimo, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.



Regolamento del Collegio dei Garanti di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

Art. 15

Efficacia ed applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione o di chi dalla stessa delegato e sarà pubblicato sul sito di CAMMINO.

Così deliberato dal Comitato di Presidenza in data 31 ottobre 2019, su mandato dell'Assemblea di Cammino tenutasi in Vicenza, il 13 maggio 2017.